

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelici, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Innocenti, La Russa, Labate, Ladu, Leccese, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Testa, Tortoli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Monaco, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ric-

cio, Risari, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Testa, Tortoli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FINO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (7373) *Parere della V, della VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (7397) *Parere della III Commissione;*

CERULLI IRELLI: « Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione » (7465) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

PAISSAN: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (7378) *Parere della I e della III Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

ORLANDO ed altri: « Istituzione del Museo Nazionale dell'Emigrazione » (7394) *Parere della I, della III, della V, della VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

APOLLONI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7322) *Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — collegio di controllo sulle spese elettorali — con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica svoltesi il 9 maggio 1999 nei collegi n. 1 della regione Emilia-Romagna e n. 4 della regione Veneto, il 27 giugno 1999 nel collegio n. 7 della regione Puglia e il 28 novembre 1999 nel collegio n. 6 della regione Marche; nonché per la Camera dei deputati tenutesi il 27 giugno 1999 nei collegi n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia ed il 28 novembre 1999 nei collegi n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 29 novembre 2000, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea FRANZ ed altri n. 9/4493/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente il « sistema turistico locale ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1° dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1999, approvata dal CIPE il giorno 2 novembre 2000 (doc. LV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 1° dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CALZAVARA ed altri n. 9/7285/1, modificato, accolto in parte dal Governo e approvato in parte nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2000, concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di persone.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle

Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2000, pagina 68, seconda colonna, decima riga, sopprimere le parole: « con priorità ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 dicembre 2000, pagina 4, prima colonna, sesta riga, dopo la parola: ente, aggiungere la seguente: nazionale.

INTERROGAZIONE

(Sezione 1 – Ripresa della festa dell'Unità di Genova da parte di una emittente televisiva locale).

ARMAROLI e ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a Genova per oltre venti giorni si è svolta la festa dell'Unità, festa per altro orbata dalla chiusura del giornale fondato da Antonio Gramsci;

una emittente televisiva genovese, e precisamente *Telecittà*, della quale la cooperativa Sette è proprietaria al 70 per cento, ha trasmesso per decine e decine di ore i dibattiti svoltisi durante la predetta festa, dando largo spazio ai maggiorenni dei Ds: da Veltroni a D'Alema, da Bassanini alla Vincenzi, da Burlando a Pericu, da Rognoni alla Pinotti;

l'emittente televisiva in parola, essendo presente con ben tre telecamere alla festa dell'Unità, ha avuto notevoli costi per la trasmissione dei vari dibattiti ma, anziché avere un ristoro economico dal partito che ha organizzato la festa, avrebbe pagato il partito in questione per eseguire le riprese all'interno della festa;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la cosiddetta *par condicio*, conferisce ai Corerat il potere-dovere di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della predetta normativa da parte delle emittenti locali anche nei periodi non elettorali;

il Corerat della Liguria, ad avviso dell'interrogante, avrebbe colpevolmente omesso finora qualsiasi vigilanza sull'episodio sopra denunciato;

l'editore dell'emittente televisiva genovese *Primocanale*, Maurizio Rossi, in data 20 settembre del 2000, ha inviato un esposto al Corerat della Liguria che per il momento non ha avuto seguito alcuno —:

se risulti che le modalità di trasmissione da parte di *Telecittà* siano oggetto di procedimento di accertamento da parte della competente autorità con riferimento all'applicazione della legge sulla *par condicio* e se abbia notizia dell'apertura di un procedimento penale in materia di violazione della legge relativa al finanziamento pubblico ai partiti. (3-06328)

(28 settembre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4835 — CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ A FAVORE DELLE ZONE DELLA REGIONE CALABRIA DANNEGGIATE DALLE CALAMITÀ IDROGEOLOGICHE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (7431)

(A.C. 7431 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile).

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi

agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto-legge n. 180 del 1998 », si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica).

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25

luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con interventi non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle

opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 3.

(Ulteriori forme di controllo sul territorio).

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei

Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo darappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

ARTICOLO 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali).

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai ri-

spettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

ARTICOLO 6.

(Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a due anni ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 7.

(Agenzia di protezione civile).

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in ser-

vizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

COMUNI CON POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO INDIVIDUATI DALLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 225 DEL 1992 (**)

N.	Regione	Provincia	Comune
1	Abruzzo	CH	Furci
2	Abruzzo	CH	Montazzoli
3	Basilicata	PZ	Lauria
4	Basilicata	PZ	Melfi (*)
5	Basilicata	PZ	Tolve
6	Calabria	CS	Amantea
7	Calabria	CS	Amendolara (*)
8	Calabria	CS	Bisignano
9	Calabria	CS	Cerisano
10	Calabria	CS	Diamante
11	Calabria	CS	Longobucco (*)
12	Calabria	CS	Mongrassano
13	Calabria	CS	Roseto Capo Spulico (*)
14	Calabria	CS	Serra Pedace
15	Calabria	CS	Villapiana
16	Calabria	CZ	Badolato
17	Calabria	CZ	Botricello
18	Calabria	CZ	Curinga
19	Calabria	CZ	Davoli
20	Calabria	CZ	Falerna
21	Calabria	CZ	Feroletto Antico
22	Calabria	CZ	Gizzeria
23	Calabria	CZ	Guardavalle
24	Calabria	CZ	Lamezia Terme (*)
25	Calabria	CZ	Magisano
26	Calabria	CZ	Martirano Lombardo
27	Calabria	CZ	Montepaone
28	Calabria	CZ	Nocera Tirinese
29	Calabria	CZ	Petrizzi
30	Calabria	CZ	Santa Caterina dello Ionio
31	Calabria	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
32	Calabria	CZ	Satriano
33	Calabria	CZ	Sellia Marina
34	Calabria	CZ	Simeri Cricchi
35	Calabria	CZ	Soverato
36	Calabria	CZ	Zagarise
37	Calabria	KR	Cirò
38	Calabria	KR	Crotone

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

(**) I dati della Protezione civile sono in fase di ulteriore integrazione.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
39	Calabria	KR	Isola di Capo Rizzuto
40	Calabria	KR	Scandale
41	Calabria	KR	Strongoli
42	Calabria	RC	Africo
43	Calabria	RC	Agnana Calabra (*)
44	Calabria	RC	Anoia
45	Calabria	RC	Antonimina (*)
46	Calabria	RC	Bagaladi
47	Calabria	RC	Benestare
48	Calabria	RC	Bianco
49	Calabria	RC	Bivongi
50	Calabria	RC	Bova Marina
51	Calabria	RC	Bovalino
52	Calabria	RC	Brancaleone
53	Calabria	RC	Bruzzano Zeffirio
54	Calabria	RC	Camini
55	Calabria	RC	Cardeto
56	Calabria	RC	Careri
57	Calabria	RC	Casignana
58	Calabria	RC	Caulonia (*)
59	Calabria	RC	Ciminà
60	Calabria	RC	Cinquefrondi
61	Calabria	RC	Condofuri
62	Calabria	RC	Cosoleto
63	Calabria	RC	Feroleto della Chiesa
64	Calabria	RC	Ferruzzano
65	Calabria	RC	Fiumara
66	Calabria	RC	Gerace
67	Calabria	RC	Gioia Tauro
68	Calabria	RC	Gioiosa Ionica
69	Calabria	RC	Laganadi
70	Calabria	RC	Locri
71	Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica
72	Calabria	RC	Martone
73	Calabria	RC	Melito di Porto Salvo
74	Calabria	RC	Montebello Ionico
75	Calabria	RC	Motta San Giovanni
76	Calabria	RC	Oppido Manertina
77	Calabria	RC	Palmi
78	Calabria	RC	Pazzano (*)
79	Calabria	RC	Placanica
80	Calabria	RC	Platí
81	Calabria	RC	Reggio di Calabria
82	Calabria	RC	Riace
83	Calabria	RC	Rizziconi
84	Calabria	RC	Roccaforte del Greco

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
85	Calabria	RC	Samo
86	Calabria	RC	San Ferdinando
87	Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
88	Calabria	RC	San Lorenzo
89	Calabria	RC	San Luca (*)
90	Calabria	RC	San Pietro di Caridà
91	Calabria	RC	San Procopio
92	Calabria	RC	Santa Cristina D'Aspromonte
93	Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
94	Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
95	Calabria	RC	Santeufemia D'Aspromonte
96	Calabria	RC	Santilario dello Ionio
97	Calabria	RC	Scido
98	Calabria	RC	Scilla
99	Calabria	RC	Seminara
100	Calabria	RC	Siderno
101	Calabria	RC	Sinopoli
102	Calabria	RC	Staiti
103	Calabria	RC	Terranova Sappo Minulio
104	Calabria	RC	Varapodio
105	Calabria	VV	Dinami
106	Calabria	VV	Francavilla Angitola (*)
107	Calabria	VV	Maierato
108	Calabria	VV	Monterosso Calabro
109	Calabria	VV	Nicotera (*)
110	Calabria	VV	Tropea
111	Calabria	VV	Vibo Valentia (*)
112	Campania	AV	Lacedonia
113	Molise	IS	Pietrabbondante
114	Puglia	BA	Canosa di Puglia (*)
115	Puglia	BA	Cassano delle Murge (*)
116	Puglia	BA	Noci (*)
117	Puglia	BA	Palo del Colle (*)
118	Puglia	BA	Rutigliano (*)
119	Puglia	BA	Ruvo di Puglia (*)
120	Puglia	BA	Spinazzola (*)
121	Puglia	BR	Carovigno (*)
122	Puglia	BR	Cellino San Marco (*)
123	Puglia	BR	Cisternino (*)
124	Puglia	BR	Fasano (*)
125	Puglia	BR	Latiano (*)
126	Puglia	BR	Ostuni (*)
127	Puglia	BR	San Donaci (*)
128	Puglia	BR	San Pancrazio Salentino (*)
129	Puglia	BR	San Pietro Vernotico (*)
130	Puglia	BR	Torchiarolo (*)

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.

Segue: TABELLA A

N.	Regione	Provincia	Comune
131	Puglia	BR	Villa Castelli (*)
132	Puglia	FG	Candela (*)
133	Puglia	FG	Carlantino (*)
134	Puglia	FG	Casalnuovo Monterotaro (*)
135	Puglia	FG	Casalvecchio di Puglia (*)
136	Puglia	FG	Celenza Valfortore (*)
137	Puglia	FG	Foggia (*)
138	Puglia	FG	Ischitella (*)
139	Puglia	FG	Monte Sant'Angelo (*)
140	Puglia	FG	Orsara di Puglia (*)
141	Puglia	FG	Rodi Garganico (*)
142	Puglia	FG	San Marco in Lamis (*)
143	Puglia	FG	San Marco La Catola (*)
144	Puglia	FG	Sant'Agata di Puglia (*)
145	Puglia	FG	Stomarella (*)
146	Puglia	FG	Vico del Gargano (*)
147	Puglia	LE	Calimera (*)
148	Puglia	LE	Campi Salentina (*)
149	Puglia	LE	Carmiano (*)
150	Puglia	LE	Castro (LE) (*)
151	Puglia	LE	Cavallino (*)
152	Puglia	LE	Copertino (*)
153	Puglia	LE	Diso (*)
154	Puglia	LE	Galatina (*)
155	Puglia	LE	Guagnano (*)
156	Puglia	LE	Leverano (*)
157	Puglia	LE	Nardò (*)
158	Puglia	LE	Porto Cesareo (*)
159	Puglia	LE	Presicce (*)
160	Puglia	LE	Salice Salentino (*)
161	Puglia	LE	Soletto (*)
162	Puglia	LE	Squinzano (*)
163	Puglia	LE	Surbo (*)
164	Puglia	LE	Tuglie (*)
165	Puglia	LE	Ugento (*)
166	Puglia	LE	Veglie (*)
167	Sardegna	CA	Decimomannu
168	Sardegna	CA	Uta
169	Sardegna	CA	Vallermosa
170	Sicilia	CL	Butera
171	Sicilia	CT	Adrano
172	Sicilia	CT	Nicolosi
173	Sicilia	CT	Pedara
174	Sicilia	CT	Zafferana Etnea
175	Sicilia	EN	Cerami
176	Sicilia	ME	Scaletta Zanclea

(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano straordinario.